

***MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEI SEGNALI STRADALI***

***DEGLI ESTREMI DELL'ORDINANZA***

***- Art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92 -***

-

Un motivo ricorrente di impugnativa avverso i verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada, e' quello che si fonda sul semplice presupposto dell'illegittimità della segnaletica verticale collocata , poiché priva degli estremi di cui all'art. 77 n.7 del regolamento di esecuzione del C.d.S., relativi all'Ente ed agli estremi dell'Ordinanza di apposizione del segnale.

Tale mancanza non rileva ai fini della validità ed efficacia del segnale stradale. In tal senso si sono espresse sia il Ministero delle infrastrutture e Trasporti , che la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 6474 del 18.05.2000.

Le motivazioni che propendono per la legittimità, validità, efficacia ed esecutorietà del verbale di accertamento si possono così riassumere:

**1) ESISTENZA DELL'ORDINANZA CHE LEGITTIMA LA VALIDITA' E L'EFFICACIA DEL CARTELLO STRADALE.**

Gli Enti proprietari delle strade in esecuzione all'art. 5 del nuovo C.d.S., hanno il compito della regolamentazione della circolazione con ordinanze motivate e rese note al pubblico, mediante i prescritti segnali, pertanto la validità ed efficacia del cartello stradale è legittimato dall'emissione dell'ordinanza e per il semplice fatto di essere istallato esplica comunque la sua efficacia.

2) OBBLIGO PER L'UTENTE DEL RISPETTO DELLA SEGNALETICA.

L'utente della strada è tenuto a rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale: “ ancorchè in difformità con le altre regole di circolazione”, ai sensi del comma secondo dell'art. 38 del nuovo C.d.S., ed è pertanto soggetto alle conseguenze sanzionatorie.

Si legge nella Sentenza della Corte di Cassazione Civile n.6474 del 18.5.2000: “...non essendo dall'art. 77, comma 7, reg. C.d.S. previsto che la omissione delle indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale...”.

3) FINALITA' DI CONTROLLO DELLE INDICAZIONI DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 77 DEL REGOLAMENTO DEL C.d.S..

“Quelle indicazioni hanno infatti, lo scopo di consentire agli stessi organi della Pubblica Amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che fissano le modalità di esercizio.” (Cass. Civ. sentenza n. 6474 del 18.05.2000).

4) LA MANCATA APPOSIZIONE SUL RETRO DEL CARTELLO DEGLI ESTREMI AUTORIZZATIVI NON E' CAUSA DI INEFFICACIA DELLO STESSO.

Il legislatore allorchè dalla mancata apposizione sul retro del cartello degli estremi autorizzativi ne ha voluto far derivare l'inefficacia dello stesso, lo ha espressamente indicato come ha fatto per i cartelli indicati nell'art. 120 del regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S., che al comma 1 , lett. e), per i segnali di passo carrabile prevede: “ *la mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.*”

L'orientamento espresso dalla suprema Corte, nella sentenza più volte citata, è da condividere perché l' omissione delle indicazioni formali di cui all'art. 77 c.7 del regolamento di esecuzione del C.d.S., non possono esimere l'utente dal rispetto della prescrizione espressa dal segnale per ovvie ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità.

Si pensi alle prevedibili e pericolose conseguenze che deriverebbero dal mancato rispetto di un segnale di STOP (*classificato dal C.d.S. tra i segnali di precedenza*), perchè privo delle indicazioni in parola, infatti detto segnale rientra nella categoria dei *segnali verticali di prescrizione* che ai sensi dell'art.39 lettera B): “rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della **strada devono uniformarsi**; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; ...”.

*La Dott.ssa Rosa Alberta Fonti, Giudice di Pace di Sommatino, nella Sentenza n. 38/2005 dell'1/12/2005 afferma che non e' previsto dall'art.77 comma 7 reg. C.d.S. : “che la omissione delle indicazioni formali della stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale...”, conformandosi cosi' alla massima della Suprema Corte n. 6474 del 18.05.2000.*

*Le norme del Codice della Strada hanno natura pubblicistica, che non puo' essere inficiata dalla mancata indicazione sul retro del segnale dei dati previsti dall'art.77, comma 7, del reg. del nuovo Codice della Strada, cosi' in una Sentenza del Giudice di Pace di Ancona.*

Si allega : Sentenza n. 38/2005 del 1° Dicembre 2005, della Dott.ssa Rosa Alberta Fonti – Giudice di Pace di Sommatino (CL), quesito inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con relativa risposta, Sentenza della Cassazione Civile n. 6474 del 18/05/2000, Sentenza n. 377 dell'11 Giugno 2003 del Giudice di Pace di Ancona.

Sommatino 01/12/2005

*Dott. Luigi Galifi*

*(C.te del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sommatino –CL)*



## UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SOMMATINO

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sommatino, Dott.ssa Rosa Alberta Fonti, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

Nella causa iscritta al n.20/2005 R.G.A.C. avente ad oggetto: "Opposizione ex art. 22 L.24/11/1981 n.689"

#### PROMOSSA DA

**Berardino Filippo Massimiliano**, nato a Bari il 14/05/1971 e residente in Riesi, Contrada Giarratana "Coop. Anemone"

OPPONENTE

#### CONTRO

**Comune di Sommatino**, in persona del sig. Sindaco pro tempore

OPPOSTO

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- **Per l'opponente Berardino Filippo** ( come da conclusioni a verbale) :

"Chiede accogliersi l'opposizione per violazione delle norme di cui all'art. 77 co. 7 del Regolamento di esecuzione del C.d.S."

- **Per il Comune di Sommatino** (come da memoria di costituzione):

"Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Sommatino, disattese le contrarie istanze eccezioni e difese, respingere il ricorso avverso proposto dal Sig. Berardino Filippo Massimiliano."

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 14/04/2005, il Sig. Berardino Filippo Massimiliano proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 121 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sommatino l'11/01/2005, notificato l'11/03/2005, per avere parcheggiato la propria autovettura Ford Focus targata BM 358 AZ in Sommatino, Corso Umberto 1° n. 179, senza

l'indicazione dell'ora di inizio della sosta, in violazione dell'art.157 co. 6 e 8 del Codice della Strada.

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità del segnale di divieto di sosta per non avere esso riportato il numero e la data di emissione dell'ordinanza sindacale che lo istituiva - in violazione degli artt. 39 n. 2 del C.d.S. e 77 n. 7 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) - chiedendo, pertanto, l'annullamento del verbale di contestazione sopradetto.

Con provvedimento del 22/04/2005 questo Giudice di Pace disponeva la chiesta sospensione dell'esecutività dell'impugnato verbale e fissava l'udienza di comparizione delle parti.

All'udienza del 12/07/2005 comparivano il ricorrente e il Comandante della Polizia Municipale di Sommatino, Dott. Luigi Galifi, che si costituiva in rappresentanza del Comune convenuto - giusta determinazione sindacale n.39 del 17/06/2005 - mediante deposito di memoria difensiva e fascicolo di parte; la causa, pertanto, veniva rinviata per consentire all'opponente di esaminare detta memoria e controdedurre.

All'udienza del 22/11/2005 l'opponente insisteva in ricorso e precisava le conclusioni come in epigrafe; il convenuto depositava note d'udienza con allegata documentazione e concludeva insistendo per il rigetto dell'opposizione come in atti; la causa, quindi, veniva decisa mediante lettura - nella stessa pubblica udienza - del dispositivo della sentenza.

## MOTIVAZIONE

Preliminarmente, con riferimento all'unico motivo di opposizione proposto dal ricorrente, si osserva: Il segnale di divieto di sosta appartiene, secondo la classificazione operata dall'art.39 lett.B) del N.C.d.S., alla categoria dei segnali di prescrizione e al gruppo dei segnali verticali (artt. 38 e 39 N.C.d.S.), relativamente ai quali l'art. 77 co.7 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.) stabilisce che *" Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada.....Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione "*.

Ciò posto, si rileva che si è formato un orientamento nella giurisprudenza di alcuni Giudici di Pace (G.d.P. di Roma, 26/02/2004; G.d.P. di Cosenza, 17/11/2003, De Simone c/ Polizia Municipale Cosenza; ecc.), già condiviso da questo Giudice in precedente sentenza, secondo cui è stata ritenuta illegittima e nulla la sanzione amministrativa applicata in conseguenza della violazione delle prescrizioni contenute in segnali stradali carenti degli estremi delle ordinanze di apposizione, in quanto ciò impedirebbe all'utente della strada di verificare in ogni momento la legittimità e

D. r. s. ALBERTO F. C. T.

provenienza della segnaletica stradale; quanto sopra in contrasto con altro orientamento giurisprudenziale, di segno opposto, di altri Giudici di Pace (G.d.P. di Centuripe 29/09/2003, Anfuso c/Comune Centuripe; G.d.P. Ancona n. 337 dell'11/06/2003, ecc.) .

La Difesa del Comune, nel caso de quo, ha sostenuto che la mancata apposizione sul segnale degli estremi autorizzativi non è causa di inefficacia dello stesso, atteso che "comunque" l'utente della strada ha l'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale: cita in proposito la sentenza della Suprema Corte n. 6474 del 18/05/2000 nella quale è contenuta la seguente massima perfettamente applicabile nel caso in esame e, pertanto, condivisa da questo Giudice: "*...Il ricorrente non assume che, in ragione della insufficienza delle indicazioni (sul retro) del segnale, egli non avesse potuto cogliere il contenuto della prescrizione (regolarmente raffigurata sul davanti), al cui rispetto era dunque tenuto, non essendo dall'art. 77 comma 7 reg. C.d.S. previsto che la omissione delle indicazioni formali della stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli stessi organi della P.A. di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio.*"

Alla luce della suddetta pronuncia, nel rivedere e correggere il proprio precedente indirizzo giurisprudenziale più sopra indicato, questo Giudice rigetta l'opposizione in esame e conferma la contravvenzione elevata con il verbale impugnato.

Nulla per le spese di giudizio non avendo le parti precisato di avere sostenuto oneri difensivi.

P. Q. M.

### IL GIUDICE DI PACE DI SOMMATINO

Definitivamente pronunciando nel presente giudizio, rigetta l'opposizione proposta da Berardino Filippo avverso il verbale di contestazione n.121 elevato dai Vigili Urbani del Comune di Sommatino in data 11/01/2005; per l'effetto revoca il proprio precedente provvedimento di sospensione dell'esecuzione reso in data 22/04/2005. Determina la sanzione irrogata definitivamente in € 33,60 – pari al minimo edittale stabilito dall'art. 157 co. 8 N.C.d.S. – oltre le spese di notifica (€ 6,10) per la complessiva somma di € 39,70. Nulla per le spese.

Così deciso in Sommatino il 22 Novembre 2005.

*Rosalia Venezia*

IL GIUDICE DI PACE

( Dott.ssa Rosa Alberta Fonti )

*Rosa Alberta Fonti*

Depositato in cancelleria

add: ~~11/01/05~~

*Rosalia Venezia*  
**ROSALIA VENZI**


**ROSALIA VENZI**

Copia



COMUNE DI SOMMATINO

PROV. DI CALTANISSETTA



POLIZIA MUNICIPALE

☎ 0922/888111

☎ 0922/888224 - 5

📠 0922/888224

Prot. n. 704/P.M.

All. n°

Li 02.08.2005

Rif.to nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

OGGETTO: *Quesito.*

*Mancata apposizione sul retro dei segnali stradali degli estremi di cui all'art. 77 comma 7° del D.P.R. 495/92.*

AL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI  
DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE  
VIA GIUSEPPE CARACI, 36  
00157 ROMA

*La presente per richiedere a codesto Ministero, parere in ordine alla mancata apposizione sul retro dei segnali stradali degli estremi di cui all'art. 77 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495.*

*In particolare se dalla loro assenza discenda l'improduttività degli effetti sanzionatori di un verbale di accertamento di infrazione.*



IL COMANDANTE P.M.

Dott. Luigi Galifi

*Luigi Galifi*

Email: [poliziamunicipale@comune.sommatino.cl.it](mailto:poliziamunicipale@comune.sommatino.cl.it)



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prot. n. 2686/2005

Al Comune di Sommatino  
Polizia Municipale  
Piazza Vittoria, 5  
93019 Sommatino (CL)fsf

Oggetto:- Quesito. Mancata apposizione sul retro dei segnali stradali degli estremi di cui all'art. 77 c. 7 del D.P.R. n. 495/1992. Rif. prot. n. 704/P.M. del 02.08.2005.

Con riferimento al quesito in oggetto, relativo all'eventuale mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza di apposizione, richiesta dall'art. 77 c. 7, ultimo periodo, del Regolamento, si osserva quanto segue.

L'art. 5 c. 3 del Codice prescrive che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione vengano emessi dagli enti proprietari, a norma degli artt. 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Tali ordinanze hanno lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali, e di fissare la data di decorrenza dei provvedimenti connessi, anche in funzione degli eventuali ricorsi previsti dall'art. 37 c. 3 del Codice, da proporre entro un termine di sessanta giorni dalla data suddetta.

Gli utenti della strada, a norma dell'art. 38 c. 2, 1° periodo, sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale; la mancata apposizione degli estremi dell'ordinanza, pertanto, non costituisce idoneo presupposto a rendere inefficace la prescrizione.

Di converso, quando il Legislatore ha voluto farne discendere una vera e propria causa di inefficacia, lo ha indicato espressamente, come per il segnale di divieto di sosta in corrispondenza di un passo carrabile, previsto dall'art. 120 c. 1 lett. e) del Regolamento, per il quale "la mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto".

A sostegno di tale interpretazione si richiama la sentenza della Cassazione Civile, I Sez., n. 6474 del 18 maggio 2000.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

14 NOV. 2005

FM/RS

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Ing. Sergio DONDOLINI)

**SENTENZA**

Cassazione Civile Sent. n. 6474 del 18-05-2000

**Svolgimento del processo**

Con sentenza n. 158/97 il pretore di Sassari ha rigettato l'opposizione di Massimo Esposito avverso l'ordinanza ingiunzione del prefetto di Sassari in data 8.11.1996 con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 1.080.000 per la violazione di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada per aver superato di oltre 40 km/h (66) il limite massimo di velocità previsto in 50 km/h, secondo quanto immediatamente contestatogli dagli agenti operanti a seguito di rilevamento a mezzo di apparecchiatura autovelox.

Ha ritenuto il pretore:

- a) che, benché il cartello stradale recante il limite di velocità fosse privo delle indicazioni di cui all'art. 77 del regolamento di attuazione del codice della strada, non di meno la scritta "ANAS" ed il marchio del costruttore valevano ad escludere che potesse trattarsi di un cartello abusivamente apposto;
- b) che era da considerarsi del tutto regolare la immediata contestazione della violazione effettuata dall'agente che aveva intimato l'arresto al veicolo dopo essere stato avvertito via radio della violazione dai colleghi che, qualche centinaio di metri prima, avevano rilevato la velocità tramite l'apparecchio elettronico.

Ha, infine, rilevato che l'Esposito non aveva affermato di aver marciato a velocità inferiore a quella contestatagli.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'Esposito affidandosi a due motivi.

**Motivi della decisione**

1.1. Col primo motivo è dedotta "violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.); violazione degli artt. 13, 14 e 23, l. 24.11.1981, n. 689 in relazione all'art. 194 c.d.s., in combinato disposto con gli artt. 200 e 201 c.d.s., 383, 384 e 385 reg. c.d.s.". Assume in sostanza il ricorrente che, essendo stata la violazione accertata dagli agenti che operavano nel punto dov'era collocato l'autovelox, essa non avrebbe potuto essere contestata dall'agente che si trovava settecento metri più avanti (sicché sarebbe stato necessario procedere alla successiva notificazione del verbale) in quanto il trasgressore sarebbe altrimenti privato "di quel minimo di garanzia che è costituito dalla possibilità di individuazione del soggetto che gli attribuisce la violazione e dalla possibilità di difendersi e contrastare, a mezzo delle dichiarazioni rese a verbale, un'eventuale erroneità

dell'accertamento, che il contraddittorio immediato col soggetto accertatore può rendere manifesta.

## 1.2. La censura è infondata.

Premesso che la successiva notificazione della violazione a mente dell'art. 201 c.d.s. certo non sarebbe valsa ad offrire quelle garanzie di cui il trasgressore sostiene di essere stato privato, sicché la doglianza è sotto tale aspetto intrinsecamente contraddittoria, è affatto erronea la premessa dalla quale il ricorrente muove che "l'atto di accertamento è del tutto autonomo e distinto dalla contestazione sotto il profilo formale", sicché sarebbe stato a suo avviso necessario un verbale di accertamento, da redigere dagli stessi agenti che avevano rilevato l'eccesso di velocità e non anche da quello che ne aveva avuto notizia via radio e che aveva (dopo talune decine di secondi) contestato la violazione.

Gli agenti preposti all'uso della macchina avrebbero insomma dovuto verbalizzare immediatamente quanto erano stati in condizione di accertare (passaggio ad una determinata velocità, immediatamente rilevata dall'autovelox) ed avrebbero dovuto, altresì, dare atto in tale verbale dell'impossibilità di procedere a contestazione immediata.

Va in contrario osservato che nel sistema costituito dall'art. 200 del codice della strada approvato con decreto legislativo n. 200/85 (NDR: così nel testo) e dall'art. 383 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con d.P.R. n. 495/92 l'accertamento è attestato dallo stesso verbale col quale si dà atto dell'avvenuta contestazione e non è richiesta la redazione di due distinti documenti.

Posto, invero che per "accertamento" della violazione del codice della strada si intende il compimento di tutte le attività necessarie per affermarne il dato storico, non è necessaria la differenziazione formale dei momenti dell'accertamento e della contestazione, non richiedendo alcuna norma la necessità della predisposizione di un documento attestante l'acclaramento dei fatti distinto dal verbale col quale si dà atto che quei fatti, integranti la violazione, sono stati contestati al trasgressore.

È poi del tutto irrilevante che l'agente che abbia redatto il verbale di accertamento e di contestazione immediata sia persona fisica diversa dall'agente (nella specie appartenente allo stesso "organo accertatore") che aveva visivamente rilevato la violazione di eccesso di velocità tramite autovelox pochi secondi prima che il veicolo fosse poi fermato dal collega avvertito via radio, non valendo tale inevitabile ritardo ad elidere la possibilità del trasgressore di far inserire a verbale le proprie eventuali dichiarazioni (com'era nella specie puntualmente accaduto).

2.1. Col secondo motivo viene denunciata violazione dell'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il pretore ritenuto irrilevante la mancanza, sul retro del segnale stradale che prescriveva il limite di velocità, di gran parte delle indicazioni obbligatorie prescritte dalla indicata disposizione, erroneamente opinando che la scritta "ANAS" ed il marchio della ditta che aveva fabbricato il segnale fossero sufficienti "per escludere che potesse trattarsi di un cartello abusivamente apposto". Sostiene che, non essendo provata la legalità della prescrizione segnaletica,

neppure risultava provata la responsabilità dell'Esposito.

## 2.2. Anche tale censura è infondata.

Il pretore, con accertamento di fatto niente affatto illogico, ha ritenuto che il cartello fosse autentico.

Il ricorrente non assume che, in ragione della insufficienza delle indicazioni (sul retro) del segnale, egli non avesse potuto cogliere il contenuto della prescrizione (regolarmente raffigurata sul davanti), al cui rispetto era dunque tenuto, non essendo dall'art. 77, comma 7. reg. c.d.s. previsto che la omissione delle indicazioni formali dalla stessa disposizione contemplate esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale. Quelle indicazioni hanno infatti lo scopo di consentire agli stessi organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale; e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio.

## 3. Il ricorso va conclusivamente rigettato.

Non avendo l'intimato prefetto svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso

Roma, 1 febbraio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 18 MAG. 2000



**Le norme del Codice della Strada hanno una natura pubblicistica, che non può essere inficiata dalla mancata indicazione sul retro del segnale dei dati previsti dall'art. 77, comma 7, del reg. cds**

**Giudice di Pace di Ancona - Sentenza n. 377 dell'11 giugno 2003**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ANCONA

nella persona della dott.ssa Anna Salice, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 79 del Ruolo Generale dell'anno 2003, passata in decisione all'udienza del 30 maggio 2003, promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 22 gennaio 2003

DA  
XX, residente in .... , in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 22 L.689/1981;  
RICORRENTE

**C O N T R O**  
PREFETTURA di ANCONA in persona del Prefetto pro-tempore,;  
RESISTENTE  
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

**CONCLUSIONI**

- per Parte ricorrente: annullare il verbale di contestazione nr. ATX0000020426 redatto dalla Polizia Stradale di Ancona il 24 ottobre 2002, per violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada. Con vittoria di spese, diritti e onorari:  
- per Parte resistente: rigettare il ricorso con conferma dell'ordinanza d'ingiunzione, nonché con liquidazione delle spese come da allegata nota.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'avv. XX è stata contravvenzionata dalla Polizia Stradale di Ancona, per violazione dell'art. 142, comma nono, del Codice della Strada perché, in data 2 ottobre 2002, la sua vettura Toyota Rav4 transitava sulla via Flaminia, sulla quale vige il limite di velocità di Km/h 50, ad una velocità pari a Km/h 92 comprensivi della dovuta tolleranza, con rilevazione effettuata a mezzo di apparecchio autovelox 104/C2.

La ricorrente si opponeva al verbale di contestazione per i seguenti motivi:

- 1) non è conoscenza di chi fosse alla guida del veicolo di sua proprietà, anche se ammette che tale veicolo è a disposizione di numerose persone, da lei stessa autorizzate a circolare;
- 2) non c'è stata la contestazione immediata, che invece sarebbe dovuta intervenire immediatamente, in quanto la via Flaminia non rientra tra le strade inserite nel decreto prefettizio di cui all'art. 4 del D.L.vo 20 giugno 2002, n.121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, legge sola che consente invece la contestazione differita.
- 3) la segnaletica dell'avviso di controllo elettronico di velocità non è conforme all'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, non riportando sul retro le indicazioni richieste dal predetto regolamento;
- 4) omessa indicazione nel verbale di contestazione dell'indicazione del Giudice di Pace competente per territorio.

Proponeva quindi opposizione al provvedimento sanzionatorio formulando le conclusioni sopra indicate.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, la Prefettura, ai sensi dell'art. 23 L.24 novembre 1981, n.689, trasmetteva copia di lettera prot. 225684/13-03-2003/609 scritta dal Ministero dell'Interno - Sezione Polizia Stradale di Ancona quale memoria difensiva, nonché copia del verbale di contravvenzione qui contestato emesso il 24 ottobre 2002 dalla Polizia Stradale di Ancona unitamente ad articolo di giornale riportante incidenti avvenuti sulla via Flaminia, luogo dove è stata riscontrata la violazione al codice della strada.

In data 26 aprile 2003 si costituiva ritualmente in Cancelleria la Prefettura di Ancona, la quale si riportava integralmente alle controdeduzioni dell'Organo accertatore. Questi sostiene che la violazione è stata regolarmente accertata con apparecchi AutoveloX 104/C2, che la motivazione della mancata contestazione immediata è giustificata dalla tipologia della strada (via Flaminia) notoriamente trafficata e teatro di numerosi incidenti. Per quanto concerne la regolarità del cartello indicante "velocità controllata elettronicamente", la norma dell'art. 77 reg. esecuzione codice della strada non si applica perché trattasi di cartello di preavviso, non soggetto alle modalità di costruzione prevista per i cartelli che indicano pericolo, prescrizione o indicazione.

Alla prima udienza del 30 aprile 2003 le parti prendevano atto delle reciproche posizioni e il Giudice di Pace rinviava la discussione all'udienza del 30 maggio 2003, ove decideva come da dispositivo di cui veniva data pubblica lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) La ricorrente esclude la sua responsabilità di aver commesso l'infrazione contestata. Ella spiega di avere già comunicato, con lettera raccomandata datata 10 dicembre 2002, che al momento del rilevamento dell'infrazione, non era alla guida del veicolo incriminato, in quanto impegnata in compiti istituzionali presso l'Università di YY. Trattasi di giustificazione che non esclude l'applicazione dell'art. 196 codice della strada, rubricato "principio di solidarietà", in base al quale "il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l'autore della violazione" al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, "se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà". Quindi non è sufficiente dare la prova che non sussiste la responsabilità personale per la violazione accertata in quanto infrazione commessa da altri, ma è necessario dare una prova più pregnante, e cioè che il conducente ha utilizzato il veicolo contro la volontà del proprietario. E di questa circostanza la ricorrente non ha fornito la prova, per cui questo motivo del ricorso va respinto.

2) La ricorrente sostiene che, a seguito dell'emanazione del D.L. 20 giugno 2002, n.121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n.168, non sia possibile rilevare la violazione del mancato rispetto del limite di velocità al di fuori delle strade contenute nell'elenco emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 della predetta legge.

In realtà la norma del citato articolo 4 disciplina l'attività di controllo a distanza del traffico per il caso di violazione degli articoli 142 e 148 del codice della strada, consentendo di effettuarla sia in modo automatico, anche in assenza di agenti accertatori, sia senza necessità di motivare la contestazione differita. Trattasi di disciplina normativa che non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti, ma le integra prevedendo una procedura speciale di controllo e di accertamento delle violazioni, ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all'art. 200 cod. strada, quando l'accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità o di rilevamento o di documentazione degli illeciti secondo la disciplina generale del codice della strada. Quindi si potrà continuare a procedere all'immediata contestazione della violazione, ovvero, ove questa sia impossibile, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando in maniera circostanziata, i motivi che hanno non permesso la contestazione ai sensi dell'art. 201 cod. strada e dell'art. 384 reg. esecuzione cod. strada.

Quindi non può essere accolta l'osservazione della ricorrente che si possa contestare la velocità rilevata con autoveloX solo sulle strade inserite nell'elenco prefettizio previsto dalla normativa di cui alla legge 168/2002.

3) La ricorrente lamenta che il cartello che avvisa "velocità controllata elettronicamente" sia privo di qualsiasi indicazione prevista dall'art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, non riportando sul retro le indicazioni richieste dal predetto regolamento.

L'irregolarità formale rilevata dalla ricorrente non invalida l'assolvimento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'obbligo di informare adeguatamente l'utente della strada sull'esistenza che sta percorrendo una strada dove la velocità viene rilevata elettronicamente.

Le norme del Codice della Strada hanno una natura pubblicitica, che non può essere inficiata, come vorrebbe la ricorrente, dalla mancata indicazione dei dati richiesti dal 7° comma dell'art. 77. I cartelli stradali vanno letti ed interpretati in modo letterale, oggettivo ed invariabile e valido per tutti, e la loro lettura è solo e soltanto quella della faccia anteriore.

Tanto più che la ricorrente ha voluto "vedere" le indicazioni sul retro solo dopo aver ricevuto la contestazione, probabilmente sulla scia di una certa notorietà del problema pubblicato sui giornali.

Nel DPR 16 novembre 1992, n.495, gli articoli che vanno dall'84 al 136 disciplinano in modo dettagliato le varie tipologie di segnali, ma non c'è alcun riferimento specifico a quello contestato dalla ricorrente.

Il 1° comma dell'art. 77 del predetto regolamento dice che "i segnali stradali verticali" servono per "segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione". Quindi, dal punto sostanziale, il cartello, per valere nei confronti degli utenti, è quello che rispetta le indicazioni di forma, dimensioni, colori e caratteristiche. Il 5° comma vieta l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento. Il 7° comma è una norma diretta alle Amministrazioni che provvedono alla collocazione di tali segnali verticali. Il mancato rispetto di tale norma è regolata dal comma 14 dell'art. 38 Codice della Strada, dove è compito del Ministero dei Lavori Pubblici imporre agli enti proprietari della strada di adempiere a quanto previsto nel regolamento. Giammai tale potere di sindacabilità e censura spetta all'utente della strada.

Se il legislatore avesse avuto questa intenzione, avrebbe inserito il precetto del divieto previsto nel 5° comma successivamente al 7° comma. E' frutto di interpretazione forzata considerare il 5° comma applicabile anche al 7° comma. Così non è stato e pertanto il ricorso su questo punto va respinto.

4) la ricorrente lamenta che nel verbale è stato omissivo quanto richiesto dall'art. 383, comma 2°, regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e cioè l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente a decidere l'opposizione.

Va pure respinto questo motivo di opposizione del ricorso, perché un'attenta lettura del verbale consente di leggere che "il trasgressore ha facoltà di far pervenire al Giudice di Pace, competente per territorio, ...". La chiarezza della frase non pone dubbi sul suo significato, si da assolvere quanto richiesto dalla legge e da non ravvisarvi quella causa di nullità eccepita dalla XX. Quest'ultima non può pretendere che sia anche specificato il territorio competente del Giudice di Pace (Ancona), perché

nel verbale è indicato il luogo (Ancona) dove è stata rilevata la contravvenzione, e, senza tenere conto della qualifica professionale della ricorrente, questo giudicante ritiene che è di comune conoscenza di tutti i cittadini che in una città come Ancona, capoluogo di regione, c'è un ufficio di Giudice di Pace.

Per quanto sopra il ricorso va respinto, ma in considerazione della indiretta responsabilità fatta a carico della ricorrente, si riduce la sanzione al minimo edittale.

Nulla può liquidarsi alla Prefettura di Ancona circa le spese di giustizia reclamatione essendo la difesa effettuata tramite un proprio funzionario.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo, respinge il ricorso presentato da XX a contro il verbale di contestazione nr. ATX0000020426 redatto dalla Polizia Stradale di Ancona il 24 ottobre 2002.

Si riduce la sanzione al minimo edittale

Nulla per le spese.

Ancona, 11 giugno 2003

**IL GIUDICE DI PACE**

Dott.ssa Anna Salice